



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 139 del 04/09/2009**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2009, n. 1497

Linee guida per l'applicazione dell'Ordinanza del Ministero della Salute "Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche". Modifica all'allegato A della Delibera di Giunta Regionale n. 1077 del 04.07.2007.

L'Assessore alle Politiche della Salute, Prof. Tommaso FIORE, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. "Igiene degli alimenti e della Nutrizione" dell'Ufficio n° 1, confermata dal Dirigente del Servizio Assistenza Territoriale Prevenzione, riferisce quanto segue:

Con delibera n. 1077 del 04.07.07, la Giunta Regionale ha approvato la sostituzione dell'allegato A alla DGR n. 529 del 28.04.06 "Approvazione Linee Guida per l'applicazione dell'Ordinanza del Ministero della Salute 3/4/02" Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche "finalizzate a:

- Puntualizzare alcuni aspetti dell'ordinanza Ministero della Salute 3 aprile 2002 ritenuti particolarmente importanti al fine di consentire una corretta applicazione della norma ed evitare incongruenze e difformità dell'applicazione della stessa sul territorio regionale:
- Definire alcuni aspetti relativi al commercio ed alla somministrazione di alimenti e bevande sulle aree pubblici attrezzate e sulle aree autorizzate in occasione di feste paesane, sagre, nonché aspetti relativi alle pertinenze esterne di attività commerciali (bar, ristoranti, gelaterie).

Considerato che nella seduta del Consiglio Regionale n. 103 del 23/4/2009 è stato approvato l'ordine del giorno "Miglioramento dei servizi delle attività produttive" con il quale si impegna la Giunta Regionale ad apportare le seguenti modifiche ed integrazioni alla Delibera di G.R. n. 1077 del 04.07.07 "al fine di consentire, visto il particolare momento di crisi economica, maggiori possibilità di lavoro per gli esercizi deputati alla somministrazione":

- Titolo "La somministrazione all'aperto su aree pubbliche e su aree private di pertinenza di pubblici esercizi" deve essere sostituito con il titolo "La somministrazione all'aperto su aree pubbliche e su aree private esterne a carattere stagionale";
- Punto 5. "essere in diretto collegamento con l'esercizio" deve essere sostituito con "essere nelle immediate vicinanze dell'esercizio";
- Punto 6. di seguito alle parole "essere disponibili servizi igienici anche per gli utenti" si deve aggiungere "Gli esercizi che ne sono privi possono utilizzare servizi igienici, pubblici o privati, situati in un raggio di 25 metri dall'esercizio stesso, ubicati in vani ad hoc predisposti, del tipo allacciati alla pubblica fognatura con disponibilità di acqua corrente, e aperti nelle ore di attività dell'esercizio. Gli esercizi privi di servizi igienici per il pubblico si devono adeguare a tale requisito entro ... anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento".

Ritenuto dover integrare la proposta di modifica suddetta nel modo di seguito indicato:

- Aggiungendo al punto 6. prima della parole “Gli esercizi che ne sono privi..” le parole “Ad eccezione dei ristoranti e delle trattorie che comunque devono essere provvisti, le altre tipologie di esercizi”
- Aggiungendo al punto 6. dopo le parole “pubblici o” le parole “ubicati presso altri esercizi”;
- Aggiungendo al punto 6. prima dell’ultimo capoverso” Il numero dei servizi igienici per il pubblico deve essere rapportato al numero massimo dei posti a sedere, prevedendo almeno un servizio igienico ogni 50 posti a sedere ed avere la disponibilità di almeno 2 servizi igienici, distinti per sesso, superati i 50 posti a sedere e sino a cento posti a sedere; per capacità ricettive superiori a 100 posti a sedere dovrà essere previsto un servizio igienico aggiuntivo per ulteriori 100 posti o frazione. In caso di necessità è possibile utilizzare anche bagni mobili purché in possesso dei requisiti di cui alla circolare del ministeriale del 31 ottobre 2007”

Ritenuto pertanto dover apportare all’Allegato A alla Delibera di G.R. n. 1077 del 04.07.07 le modifiche ed integrazioni sopra riportate;

Sezione Contabile:

“COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. n° 28/01 e S.M. e I.”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio

Dott. F. Longo

Il presente schema di provvedimento viene sottoposto all’esame della Giunta Regionale in virtù dell’art. 4, comma 4, lettera a) della L.R. 7/97.

L’Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udata la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dal Responsabile della P.O. dell’Ufficio n° 1 e dal Dirigente del Servizio ATP;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, di apportare le seguenti modifiche ed integrazioni all’allegato A della Delibera di Giunta Regionale n. 1077/07:

- Il titolo” La somministrazione all’aperto su aree pubbliche e su aree private di pertinenza di pubblici esercizi” è sostituito con il titolo “La somministrazione all’aperto su aree pubbliche e su aree private esterne a carattere stagionale”;
- Il punto 5. “essere in diretto collegamento con l’esercizio” viene sostituito con “essere nelle immediate vicinanze dell’esercizio”;
- Al punto 6. di seguito alle parole “essere disponibili servizi igienici anche per gli utenti.” si deve

aggiungere “Ad eccezione dei ristoranti e delle trattorie che comunque devono esserne provvisti, le altre tipologie di esercizi che ne sono privi possono utilizzare servizi igienici, pubblici o ubicati presso altri esercizi, situati in un raggio di 25 metri dall’esercizio stesso, ubicati in vani ad hoc predisposti, del tipo allacciati alla pubblica fognatura con disponibilità di acqua corrente, e aperti nelle ore di attività dell’esercizio. Il numero dei servizi igienici per il pubblico deve essere rapportato al numero massimo dei posti a sedere, prevedendo almeno un servizio igienico ogni 50 posti a sedere ed almeno 2 servizi igienici, distinti per sesso, superati i 50 posti a sedere e sino a cento posti a sedere; per capacità ricettive superiori a 100 posti a sedere dovrà essere previsto un servizio igienico aggiuntivo per ulteriori 100 posti o frazione. In caso di necessità è possibile utilizzare anche bagni mobili purché in possesso dei requisiti di cui alla circolare ministeriale del 31 ottobre 2007. Gli esercizi privi di servizi igienici per il pubblico si devono adeguare a tale requisito entro due anni dall’entrata in vigore del presente provvedimento”.

- Di incaricare i Direttori Generali a dare massima diffusione delle stesse ad altri Enti, Organismi ed Associazioni interessate.
- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
- Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola

---